

SCM^{spa}

SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT
società d'intermediazione mobiliare

NEWSLETTER
“TRA FISCALITÀ E FINANZA”

“La transnazionalità nelle successioni”

A cura di

Loconte & Partners
Studio Legale e Tributario

24 Ottobre 2016

Il regolamento 650/12

Nel mondo contemporaneo un numero rilevante e sempre crescente di individui trasferisce il proprio domicilio in più occasioni nel corso della vita. I patrimoni di tali soggetti sono dunque comunemente localizzati in una pluralità di giurisdizioni, così come i loro affetti ed i membri delle loro famiglie, sempre più spesso residenti in una pluralità di Paesi diversi. Tale erraticità si ripercuote direttamente, e con implicazioni spesso assai onerose, in materia successoria: frequentemente, infatti, può risultare complesso comprendere quale legge governi la successione, quali norme disciplinino il passaggio dei diritti sui beni (ovvero su alcuni dei beni) formanti il patrimonio del *de cuius* ai suoi eredi; talvolta può risultare complesso individuare quali soggetti siano eredi e quali diritti possano essi vantare sul patrimonio del defunto.

Con lo scopo dichiarato di armonizzare le procedure e la legislazione applicabile alla successione degli Stati Membri, unificare la legge applicabile alle successioni caratterizzate da elementi di transnazionalità, garantire ai cittadini europei la possibilità di «organizzare in anticipo la propria successione» e fornire uno strumento che permettesse ad eredi, legatari e creditori della eredità di dimostrare agevolmente la propria qualità ed i propri diritti, il Legislatore europeo ha emanato il Regolamento (UE) n. 650/2012, efficace per successioni apertesi a far data dal 17 agosto 2015.

Il Regolamento - entrato in vigore in tutti i Paesi Membri dell'Unione Europea, con la sola eccezione di Regno Unito, Irlanda e Danimarca - ambisce a disciplinare molteplici aspetti del diritto delle successioni a causa di morte, prescindendo dal fatto che il trasferimento di beni e diritti *mortis causa* si realizzi in forza di un atto volontario ovvero in ragione di devoluzione legittima. Il Regolamento non concerne invece, *inter alia*, lo status delle persone ed i rapporti di famiglia, la capacità delle persone fisiche, la materia fiscale, che rimangono di spettanza dei singoli Stati. Il Regolamento attribuisce la facoltà di scegliere se far regolare l'intera propria successione dalla legge del Paese (non necessariamente europeo) di cui si abbia la (*rectius*: una) cittadinanza ovvero, non compiendo alcuna scelta esplicita, lasciare che sia regolata dalla legge del Paese in cui si risulterà abitualmente residenti al momento del decesso. L'eventuale esercizio dell'opzione per la legge di un Paese, affinché sia efficacemente compiuto, deve avvenire esplicitamente, in forza di una disposizione *mortis causa* che soddisfi i requisiti di validità formali previsti dalla legge scelta.

Avere la possibilità di "scegliere" una legge regolatrice di un Paese specifico - scegliendo quella di un Paese di cui si posseda la cittadinanza ma che non coincida con la propria residenza abituale ovvero ricollocandosi all'estero al fine di mutare la propria residenza abituale - può significare, ad esempio, per un cittadino italiano poter astrattamente derogare alla normativa italiana sul divieto di patti successori, considerati validi ai sensi del Regolamento ove la legge applicabile in caso di decesso del soggetto nel giorno della stipulazione ne garantisca validità ed efficacia, e salva la scelta di una differente legge applicabile al patto successorio in sede di stipulazione.

Il regolamento 650/12

Occorre tuttavia rammentare che in base al Regolamento, ove una disposizione della legge applicabile risultasse incompatibile con l'ordine pubblico del foro dell'autorità chiamata ad occuparsi della successione, essa verrebbe disapplicata. Ciò esclude, ad esempio, che i legittimari di un testatore che li avesse pretermessi – benché quest'ultimo avesse agito legittimamente ai sensi della legge applicabile alla successione, in ipotesi quella inglese – rimangano privi di tutela se la successione si aprisse in Italia.

Elemento fortemente innovativo introdotto dal Regolamento è il c.d. Certificato Successorio Europeo, un documento volto a semplificare diverse delle problematiche di carattere pratico che fino al recente passato erano costretti a fronteggiare i soggetti interessati da successioni transfrontaliere.

Scopo del Certificato Successorio Europeo è permettere ad eredi, legatari e a tutti coloro che vantano diritti diretti sulla successione, nonché ad esecutori testamentari o amministratori dell'eredità di far valere la propria qualità o di esercitare i propri diritti in diversi Paesi Membri in maniera agevole, senza che si renda necessario il ricorso ad alcun procedimento di riconoscimento.

L'utilizzo del Certificato Successorio Europeo, benché accolto con largo favore dagli operatori del diritto, non è obbligatorio, e non sostituisce gli strumenti che perseguono analoghi fini già in vigore nei singoli Stati.

Nonostante permangano alcuni aspetti controversi, che solo la prassi applicativa potrà sciogliere, è indubbio che la possibilità di spaziare e scegliere tra diverse normative astrattamente applicabili ad una successione introdotta dal Regolamento è sicuramente un vantaggio.

Tale opportunità, tuttavia, va utilizzata con cautela e, soprattutto, con cognizione di causa: ogni Paese ha una propria articolata normativa interna che deve necessariamente essere ben conosciuta da colui che si appresta ad utilizzarla. Il rischio di incorrere in vizi formali che possano frustrare la scelta compiuta ovvero il rischio di incorrere in violazioni delle specifiche regole che singoli Paesi dettano, ad esempio, in tema di accettazione o rinuncia dell'eredità è infatti elevato.

Per questi motivi appare imprescindibile ricorrere alla consulenza di professionisti che abbiano non solamente ottime conoscenze di diritto internazionale, ma che conoscano altresì le diverse normative vigenti nei singoli Paesi coinvolti.

Acquisto di immobili nel Regno Unito: Leasehold vs Freehold

L'acquisto di una proprietà immobiliare nel Regno Unito, ed in particolare a Londra, è una delle forme di investimento più apprezzate dalla clientela italiana, sia che si tratti di mera speculazione sia nell'ipotesi in cui sia funzionale ad un futuro trasferimento.

Chi intende intraprendere questa forma di investimento deve tener a mente alcune sostanziali peculiarità di natura legale che caratterizzano le compravendite immobiliari nel Regno Unito.

Per il diritto inglese gli immobili appartengono alla Corona ed il singolo acquirente può essere titolare unicamente di un interesse in grado di attribuirgli determinati diritti noti come *freehold* e *leasehold*.

Il primo, che si avvicina al concetto nostrano di acquisto di un immobile, consiste in un diritto assoluto di proprietà fondiaria che garantisce all'acquirente di godere della piena proprietà del terreno e della unità immobiliare insistente su esso.

Tale modalità è particolarmente rara e circoscritta principalmente agli immobili di maggior pregio.

Diversamente con il termine *leasehold*, che non ha equivalente in Italia, ci si riferisce sostanzialmente ad un diritto di proprietà in concessione per un periodo determinato (in genere 100 anni, fino ad arrivare per gli alloggi di nuova costruzione a 999 anni).

Tale modalità è in assoluto la più frequente nel Regno Unito.

Una ulteriore accortezza deve interessare la possibilità di arginare la fiscalità successoria che prevede un'imposta pari al 40% sul valore di mercato dell'immobile.

Alla luce di quanto tratteggiato e della vigenza nel Regno Unito del principio del "*caveat emptor*", secondo cui l'acquirente è tenuto a scoprire tutti fatti relativi a vizi ed evizione relativamente all'immobile oggetto di compravendita, è consigliabile affidarsi ad un legale – possibilmente di lingua italiana – in grado di assistere adeguatamente il cliente che intenda porre in essere tale attività.

Conti dormienti: definizione e peculiarità

Per conti correnti cosiddetti “dormienti” (definizione desunta dall'art. 1 del D.P.R. 22.06.2007 n. 116) si intendono depositi di denaro e di strumenti finanziari di importo superiore a 100 euro in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto, o di terzi da questo delegati, nel corso degli ultimi 10 anni.

Al termine di tale periodo l'intermediario è tenuto ad avvisare il cliente – tramite lettera raccomandata A.R. o mediante la pubblicazione di appositi avvisi presso i locali della banca e sul proprio sito internet – spronandolo ad effettuare un'operazione o movimentazione sul rapporto.

Utile rammentare come per tale finalità rilevino unicamente le operazioni poste in essere direttamente dal titolare di un rapporto con la banca (o di un suo delegato).

Non rilevano, invece, le operazioni compiute automaticamente e cioè che non vedano il coinvolgimento diretto del titolare o di chi lo rappresenta, come ad esempio l'accredito di un bonifico o l'addebito automatico delle utenze.

Decorsi ulteriori 180 giorni dalla comunicazione recapitata dall'intermediario finanziario le somme confluiscono nel Fondo pubblico costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, atto a soddisfare finalità di carattere sociale.

In caso di decesso del titolare di un conto “dormiente” gli eredi, presentando apposito certificato di morte e le pratiche di successione, dovranno comunicare alla banca il proprio diritto a subentrare come titolari del conto. Infine, purché non sia decorso il termine di prescrizione decennale dalla data di versamento al fondo i titolari dei rapporti (o i loro aventi causa) hanno, tuttavia, diritto al rimborso delle somme che hanno alimentato il Fondo.



SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT
società d'intermediazione mobiliare

SCM Sim - Solutions Capital Management SIM S.p.A.

Via Maurizio Gonzaga 3, Milano - Italia 20123

Tel: +39 02 00 63 33 00

area_commerciale@scmsim.it

www.scmsim.it

Il presente dossier (la 'Presentazione') è divulgato dalla Società a solo scopo informativo ed ha ad oggetto la Società e le attività da essa svolte, mentre non intende in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento o commercio; né promuovere o collocare servizi di investimento o accessori, strumenti finanziari, valori mobiliari o prodotti/servizi bancari, finanziari o assicurativi. In particolare, la Presentazione non costituisce parte integrante e non può in alcun modo essere considerata come offerta di sottoscrizione o come sollecitazione all'investimento o alla sottoscrizione di strumenti finanziari.

Detta Presentazione, inoltre, non costituisce una consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari. Al riguardo, la Società non formula alcun parere, opinione o giudizio in merito all'opportunità di acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari per il potenziale investitore.

La Società non è responsabile degli effetti derivanti dall'utilizzo della Presentazione.

Le informazioni rese disponibili attraverso la Presentazione non devono essere intese come una raccomandazione o un invito della Società a compiere una particolare transazione, o come suggerimento apporre in essere una determinata operazione. Ciascun investitore dovrà formarsi un proprio autonomo convincimento in merito all'opportunità di effettuare investimenti e, a tale scopo, non dovrà basarsi, prioritariamente o esclusivamente, su detta Presentazione, bensì dovrà consultare anche altre fonti.

Ove siate interessati ad approfondire la conoscenza della Società, vi raccomandiamo di rivolgervi alla stessa. Nel caso siate interessati a conoscere i servizi finanziari offerti dalla Società, vi preghiamo di darne notizia alla stessa che vi fornirà le informazioni appropriate e vi sottoporrà la documentazione, anche contrattuale, necessaria.

La Società fa inoltre in modo che le informazioni contenute nella Presentazione rispondano, nella maggiore misura possibile, a requisiti di attendibilità, correttezza, accuratezza e attualità. La Società, peraltro, è sollevata da ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di tali informazioni.

Non è consentito riprodurre, elaborare, pubblicare, immettere in rete, trasmettere o distribuire in alcun modo, neppure parzialmente, la Presentazione, in forma sia analogica che digitale. Sono in particolare vietate la stampa, fotocopiatura, riproduzione o elaborazione in qualsiasi forma dei materiali nonché la cessione dei materiali stampati, fotocopiati, riprodotti o elaborati, anche ove essa avvenga a titolo gratuito o al prezzo del costo di tali operazioni. Ogni uso non conforme alle condizioni sopra indicate sarà perseguito nei termini di legge.

Via Maurizio Gonzaga 3 - 20123 Milano Phone +39 02 00633300 Fax +39 02 00633399 Pec scmsim@legalmail.it www.scmsim.it

Capitale Sociale deliberato € 2.077.714,00, versato e sottoscritto € 1.909.880,00. P.Iva 06548800967 REA MI 1899233

Iscritta all'Albo dei Gruppi di SIM Iscritta all'Albo delle SIM al n. 272 con delibera Consob n. 17202 del 02/03/2010

Iscritta al RUI al n. D-000416928 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia